



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, VERONESI, ZAVOLI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GIAMBRONE, D’ALIA, SOLIANI, ARMATO, BAIO, CASSON, CHIAROMONTE, CHITI, DEL VECCHIO, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, MAZZUCCONI, SERRA e STRADIOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2009

Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d’arte

ONOREVOLI SENATORI. - Le «città d'arte» sono realtà complesse e composite, costituite da numerosi elementi e soggette a rilevanti problematiche; molte delle esigenze ad esse connesse sono comuni alla generalità delle città (ad esempio sicurezza, smaltimento dei rifiuti, questioni legate alle trasformazioni urbane, carenza di risorse). Di certo, però, l'unicità delle città d'arte, in quanto incarnazione di valori culturali, storici e artistici, appesantisce la gestione da parte degli amministratori locali di una serie di servizi da rendere, attività da svolgere e di costi che le «altre» città non sostengono.

Lo studio di Angela Serra «La tutela e la valorizzazione delle città d'arte: gli strumenti giuridici utilizzati o proposti a livello normativo in Italia e in alcuni Paesi europei», da un lato ha chiarito i contorni del quadro regolativo esistente applicabile ad esse, evidenziando come molte delle loro problematiche potrebbero già trovare soluzione nell'applicazione della normativa vigente o nella volontà di regolamentare a livello regionale o locale alcuni aspetti che su di esse hanno un forte impatto, e dall'altro ha rilevato quali aspetti si presentino, invece, privi di una disciplina di riferimento. Si è evidenziato come in Italia manchi una legge organica che incentivi i diversi livelli territoriali, competenti per l'attività normativa e le altre attività pubbliche che incidono sulle città d'arte, a dimostrarsi «sensibili» alle esigenze di tali particolari e importantissime realtà. Proprio questo, dunque, risulta il vuoto che il disegno di legge che si illustra si propone di colmare.

L'impostazione del disegno di legge in esame poggia sul presupposto della constatazione che in molti casi, come si osservava, le esigenze delle città d'arte potrebbero già trovare risposta in un'applicazione a tal fine

orientata di alcuni strumenti legislativi vigenti (di norma inapplicati) o in quelli che le regioni potrebbero emanare ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, o ancora negli atti di pianificazione urbanistica e territoriale, negli atti di regolamentazione delle funzioni degli enti locali stessi, negli atti di programmazione e nell'azione amministrativa conseguente.

A monte, occorre ricordare come allo Stato non spetti una potestà legislativa piena ma solo di principio nelle «materie» legislative coinvolte, ossia, prevalentemente, governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali; una legge statale può dunque legittimamente stabilire i contenuti dei principi cui le regolazioni e, in applicazione di esse, gli altri atti sopra indicati devono essere improntati, principi riassumibili nella «sensibilità» nei confronti delle esigenze delle città d'arte.

Gli obiettivi cui, dunque, tali regolazioni, politiche pubbliche e attività di governo regionali e locali dovrebbero tendere, risultano a volte scontati e riconosciuti a livello normativo, come è per la protezione dei centri storici e dei beni culturali; altre volte invece essi, pur essenziali, non sono stati oggetto di analoga generalizzata riflessione, come è per l'esigenza di coniugare la salvaguardia dell'aspetto urbano, delle esigenze dei residenti e delle risorse ambientali con il turismo, fattore ambivalente che presenta contestualmente connotazioni positive e negative. Da un lato, difatti, esso si configura come linfa vitale per l'economia, dall'altro invece come motivo di possibile consunzione e degrado proprio dei beni e dei paesaggi che ne costituiscono la causa.

La soluzione che si è prospettata prevede che l'orientamento delle discipline di settore,

della pianificazione urbanistica e territoriale e della programmazione delle politiche di settore alle esigenze delle città d'arte, da parte di tutti i livelli territoriali coinvolti, sia la condizione per l'applicazione di una disciplina premiale differenziata rispetto agli ordinari strumenti delle amministrazioni locali. Al fine di predisporre una legge snella e utile per le amministrazioni locali delle città d'arte, non sono previste nuove regole e obiettivi individuati dall'alto, ma si indica il perseguimento di determinati principi, in parte attuabili dalle amministrazioni in base alla normativa esistente, come condizione per poter accedere alla disciplina premiale predisposta.

La sequenza che si è proposta inizia con la definizione di città d'arte - ossia la descrizione dell'oggetto della normazione - e con l'esposizione dei requisiti funzionali alla loro individuazione - ossia le condizioni che vengono valutate per stabilire in concreto quali sono le singole città d'arte. Il procedimento delineato per l'individuazione si avvia con la domanda da parte dei comuni ed è basato sulla valutazione e sul controllo della preesistenza dei requisiti richiesti. Ciò implica la definizione di un soggetto cui attribuire le relative funzioni: il ruolo decisionale inerente il riconoscimento - e quello successivo di controllo della permanenza dei requisiti - è stato attribuito a una «Commissione per le città d'arte, di seguito denominata «Commissione». Tale organismo è caratterizzato da una struttura e una composizione che tutelano l'esigenza di garantire la rappresentatività dello Stato e delle regioni, nonché, secondariamente, degli enti locali - secondariamente a causa della necessità di separare i ruoli di soggetto decidente e soggetto valutato; un organo «centrale» ma non statale, dunque, incardinato all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri. La valutazione da parte della Commissione verifica l'esistenza dei requisiti ed è compiuta sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici del Ministero per i beni e le

attività culturali. Qualora l'esito sia positivo, la Commissione procede all'iscrizione del comune nella «Lista delle città d'arte», prevista dall'articolo 6, di seguito denominata «Lista», formalità che rende applicabile la disciplina premiale e derogatoria.

La Commissione, come si anticipava, svolge altresì periodiche verifiche sulla persistenza dei requisiti, funzionali alla permanenza all'interno della Lista.

Si prevede poi un regime iniziale differenziato per le città protette dall'UNESCO: la loro iscrizione nella Lista è automatica, ma al fine di potervi permanere occorre che le amministrazioni competenti si adeguino ai principi indicati dalla legge entro un ragionevole lasso di tempo.

In ultimo, i contenuti della disciplina premiale, che diviene applicabile come conseguenza del riconoscimento, sono suddivisi in due categorie: da un lato le misure di valorizzazione - l'accesso cioè a risorse specifiche e a diversi strumenti fiscali - e dall'altro le misure di salvaguardia - intese come strumenti per garantire la sensibilizzazione dell'azione pubblica alle esigenze delle città d'arte in alcuni settori di grande rilievo.

Commento ai vari articoli

Il capo I espone i principi che i pubblici poteri, a tutti i livelli, devono perseguire nella propria azione di regolamentazione e di governo dei territori, delle attività e dei processi che vi si svolgono qualora ambiscano al riconoscimento dello *status* di città d'arte.

L'articolo 1 detta le finalità della legge: il riferimento costituzionale primario è, naturalmente, l'articolo 9 della Costituzione. Fin dalle prime parole, poi, si richiama la norma fondamentale di disciplina dei beni culturali, che rappresentano l'elemento costitutivo primario delle città d'arte, al fine di riconoscerne il rispetto.

Nel comma 2, si ricorda che lo Stato e gli altri enti territoriali devono svolgere le (varie e diversificate) funzioni di propria compe-

tenza in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Come finalità delle legge sono indicati gli obiettivi che maggiormente risultano dover connotare l'attività dei pubblici poteri nei confronti di tali città, ossia la preservazione delle caratteristiche autentiche delle città d'arte e dei loro aspetti visivi, con particolare riferimento ai beni culturali e paesaggistici in essi contenuti; la loro valorizzazione come fattore fondamentale di sviluppo sociale, economico e culturale sia a livello locale sia dell'intero paese; la compatibilità della localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi con le finalità sin qui ricordate; la tutela della funzione residenziale e abitativa delle città d'arte e dei loro centri storici; il sostegno alla salvaguardia delle attività (anche commerciali) storiche e tradizionali; il rispetto delle esigenze dei residenti e il contenimento dell'impatto negativo sull'ambiente urbano causato dall'eccessivo afflusso turistico; la promozione di un turismo di qualità; l'incentivazione, in ultimo, degli investimenti pubblici e privati finalizzati al perseguimento dei precedenti obiettivi.

L'articolo 2 contiene la definizione dell'oggetto della disciplina. Sono descritte come «città d'arte» quelle città rappresentative della storia delle civiltà sedimentatesi al loro interno, che ne contengono testimonianze materiali di notevole importanza storica, artistica, archeologica ed etnoantropologica. Le tre tipologie di caratteristiche indicate (storia, beni culturali e costante espressione di valori) devono coesistere nelle realtà delle città per poter definire queste ultime come «città d'arte». Tale scelta è stata ponderata e operata al fine di evitare che qualunque città che presenti alcune caratteristiche di «culturalità» possa reclamare l'applicazione della legge, al pari di quanto avviene per le «testimonianze materiali aventi valore di civiltà», che non sottostanno necessariamente alla disciplina dei beni culturali. Si è

deciso di non proporre invece un rigido termine di «vetustà» minima per poter identificare una città d'arte.

Il comma 2 prevede che le città che, in sé o come centro storico o per singole testimonianze storiche, siano già state vagliate per l'inserimento nella Lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, ottengano automaticamente lo *status* di città d'arte.

L'articolo 3 prescrive i «requisiti» che i comuni rispondenti alla definizione data dall'articolo 2, devono porre (o aver posto) in essere al fine di ottenere il «riconoscimento», che assume la forma dell'iscrizione nella Lista. I requisiti, dunque, rappresentano, insieme alle caratteristiche indicate dall'articolo 2, il fulcro intorno al quale ruota l'applicabilità della legge; rappresentano il *discrimen* tra le città «culturalmente significative» - che restano sottoposte alla disciplina comune - e le «città d'arte» giuridicamente qualificate come tali.

La *ratio* dell'impostazione di tali principi come requisiti risiede nel perseguimento dell'obiettivo che le amministrazioni di tali importanti realtà siano fortemente incentivate a dimostrarci «virtuose» nell'adozione e nell'applicazione degli strumenti di salvaguardia e valorizzazione già messi a loro disposizione dalla legislazione vigente, offrendo loro come «premio» strumenti e risorse specifici e differenziati; qualora invece le amministrazioni, pur facendo domanda di riconoscimento, si rivelino statiche e non tese alla risoluzione delle problematiche esistenti attraverso l'applicazione degli strumenti normativi, non otterranno la qualifica in parola e rimarranno escluse dalla possibilità di applicare la disciplina premiale.

Gli «obiettivi» cui gli «atti» di governo dei territori, le funzioni e i processi indicati dal comma 1 dell'articolo 3 devono tendere, consistono nella preservazione dei beni culturali contenuti nelle città d'arte, della sua struttura urbanistica, delle caratteristiche architettoniche e dell'aspetto visivo urbano originari, comprese le caratteristiche originarie

delle costruzioni, delle pavimentazioni, delle facciate, delle insegne, dell'assetto viario preesistente e di ogni altro elemento incidente sull'immagine urbana; nella coerenza tra gli obiettivi sopra visti e le politiche di sviluppo sociale ed economico e nella compatibilità tra gli obiettivi medesimi e l'impatto sull'immagine delle città derivante dall'esercizio delle attività commerciali, industriali e delle connesse modalità di comunicazione pubblicitaria; nella predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico; nel contenimento del degrado ambientale ed ecologico conseguente all'afflusso turistico e nella compatibilità della localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi con gli obiettivi sin qui ricordati; nel sostegno ai negozi storici e ai locali luogo di tradizionali e significative attività culturali, artistiche, artigianali, commerciali o produttive; nel mantenimento dell'equilibrio quantitativo tra tipologie di esercizi commerciali aperti al pubblico ed esigenze di vivibilità del residenti; nella preservazione della funzione residenziale dei centri storici e nella facilitazione della convivenza tra residenti e visitatori; nella efficienza della mobilità e dell'accessibilità ai luoghi di valore monumentale, storico, artistico e archeologico; nello sviluppo della segnaletica riferita ai percorsi turistici, nel coordinamento dell'offerta turistica e nel potenziamento dei servizi di informazione e assistenza ai visitatori; nello sviluppo dell'arredo urbano finalizzato a un adeguato utilizzo da parte della collettività in coerenza con le caratteristiche morfologiche e funzionali originarie dei luoghi; ancora, nell'equilibrato rapporto tra spazi verdi e spazi costruiti; in ultimo, nel risanamento dei centri storici e nel recupero edilizio delle costruzioni.

Si richiede poi che gli atti di pianificazione e programmazione in parola siano coerenti in termini finanziari e di tempi, contengano la previsione di sanzioni e strumenti

che ne rendano effettiva l'applicazione (elemento, quest'ultimo, che viene valutato nelle verifiche biennali previste dall'articolo 5).

Il Capo II tratta del fondamentale momento dell'individuazione concreta delle realtà cui rendere applicabile la normativa in oggetto. L'articolo 4 ne disciplina il procedimento, che inizia con la richiesta da parte dei comuni che ritengono di presentare le caratteristiche e i requisiti indicati dagli articoli 2 e 3 alla Commissione, perché valuti la sussistenza degli stessi. Si prevede che la fase istruttoria del procedimento in oggetto sia svolta dagli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali: il Ministero competente per le funzioni di tutela (in via esclusiva) e di valorizzazione (con le modulazioni ben indicate dal codice e dalla giurisprudenza costituzionale) della parte preponderante dei beni appartenenti agli enti territoriali presenti nelle città d'arte, viene così dovutamente coinvolto nel procedimento, all'interno del quale non ricopre un ruolo decisionale ma di fondamentale supporto per la decisione della Commissione. Si prevede inoltre un ruolo consultivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (che deve essere semplicemente «sentito») e della Conferenza Unificata (cui la Commissione chiede un parere non vincolante prima di procedere alla deliberazione della Lista).

L'articolo 5 si occupa del momento successivo a quello dell'individuazione, prevedendo che ogni due anni siano compiute verifiche circa la permanenza dei requisiti necessari per conservare l'iscrizione nella Lista. Anche in questo caso, la fase istruttoria delle verifiche viene curata dagli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali. I requisiti in questione sono sempre quelli indicati dall'articolo 3 e in particolare dal comma 5 dell'articolo 3, ove si prevede che, una volta che gli enti territoriali competenti abbiano adottato gli atti indicati come requisiti, la permanenza all'interno della Lista è subordinata alla realizzazione e all'applicazione degli atti medesimi.

La norma, come già rilevato, si applica anche ai comuni iscritti automaticamente nella Lista in quanto protetti dall'UNESCO, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del disegno di legge. La *ratio* di tale scelta sta nel fatto che anche le amministrazioni di tali importanti realtà devono dimostrarsi «virtuose» nell'adozione e nell'applicazione degli strumenti di salvaguardia e valorizzazione già messi a loro disposizione dalla legislazione vigente.

L'articolo 6 descrive come atto formale di individuazione, che comporta la applicabilità della disciplina premiale, l'iscrizione dei comuni giudicati rispondenti ai requisiti richiesti nella Lista, istituita presso la Commissione, che ne cura la tenuta. La Lista e le sue modifiche e integrazioni vengono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali. Si prevede inoltre che venga istituito il logo delle città d'arte, che assume un valore distintivo dei comuni iscritti nella Lista.

L'articolo 7 contiene la regolamentazione della Commissione per le città d'arte, ossia la parte organizzativa del disegno di legge, la disciplina del «soggetto» deputato ad operare l'individuazione puntuale delle città d'arte. La delicatezza della scelta su come delineare tale organismo risulta evidente dalle molte implicazioni che essa presenta nonché a causa delle questioni connesse alla legittimazione dell'organismo stesso: rifacendosi, infatti, alla questione della spettanza delle funzioni amministrative nelle materie coinvolte dal disegno di legge, occorre rilevare come l'organismo deputato allo svolgimento delle funzioni di individuazione e, successivamente, delle altre varie competenze di genere regolativo e consultivo debba necessariamente rappresentare un livello «centrale» ma non «statale». La scelta, dunque, è ricaduta sull'incardinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e su un modello di designazione dei componenti che esprima compiutamente le istanze regionali, statali e locali (su nove membri due sono de-

signati dal Ministero per i beni e le attività culturali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – provenienza statale –, due dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dall'Anci e uno dall'Upi – provenienza regionale e locale – e uno dalla Conferenza unificata – che dunque rappresenta l'ago della bilancia. Al fine di garantire la competenza dei membri della Commissione, si prevede che gli stessi debbano essere scelti tra eminenti personalità nei settori della cultura, dell'economia e del governo del territorio con comprovate competenze tecniche.

Si prevede che il componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri svolga le funzioni di Presidente della Commissione, coerentemente con la scelta di incardinare l'organismo presso la Presidenza stessa; a tale struttura di riferimento viene dunque attribuito un peso istituzionale che dovrebbe assicurare alla Commissione le necessarie potenzialità e capacità di azione.

Le competenze della Commissione concernono innanzitutto il momento decisionale riguardo l'individuazione dei comuni che divengono «città d'arte» ai fini del disegno di legge in esame, in secondo luogo la tenuta della relativa Lista e il compimento delle verifiche sulla durata dei requisiti necessari alla permanenza nella stessa Lista.

Il Capo III e il Capo IV costituiscono la parte regolativa, la «disciplina premiale» che consegue all'iscrizione nella Lista, differenziata rispetto alla disciplina generale. Il Capo III propone alcune «misure di valorizzazione», intese come strumenti attraverso i quali perseguire la finalità di valorizzazione indicata per i beni culturali dall'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – ossia la diffusione della loro conoscenza – ma applicabile come concetto anche alla più complessa realtà delle città d'arte.

L'articolo 8 predispone la costituzione di un «fondo per le città d'arte» presso la Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri, macrostruttura di riferimento anche per la Commissione.

L'impostazione prospettata trova il proprio fondamento nella necessità di rispettare il riparto delle competenze legislative e amministrative dettato dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Il tema del finanziamento delle attività connesse a materie soggette a potestà legislativa ripartita, infatti, è alquanto delicato: un'impostazione che risultasse «centralista» sarebbe passibile di presentare caratteri di incostituzionalità, derivanti dalla carenza del potere da parte di una legge statale di dettare una riserva di funzioni amministrative relative a «materie» su cui lo Stato non detiene una potestà legislativa esclusiva.

Innanzitutto, dunque, vi è la fase della attribuzione della gestione del fondo, la quale, come appena rammentato, non può che essere regionale. Essendo infatti la competenza legislativa nelle materie coinvolte di tipo concorrente, non è ipotizzabile una riserva delle relative funzioni amministrative al livello statale; la norma che prevedesse un fondo nazionale gestito da apparati statali sarebbe dunque incostituzionale. Questo primo momento, in ogni caso, prevede che la suddivisione delle risorse del Fondo sia stabilita a livello centrale. L'atto che detta le regole di gestione del fondo non può però essere un regolamento statale, trattandosi sempre di materie soggette a potestà normativa concorrente - per le quali la competenza regolamentare spetta alle regioni -; si è optato pertanto per il decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta della Commissione di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Contenuto del decreto sono, da un lato, la ripartizione delle risorse tra le regioni all'interno delle quali sono presenti uno o più comuni iscritti nella Lista di cui all'articolo 6, dall'altro, l'indicazione dei criteri di tale ripartizione, che devono basarsi sul numero e sulla rilevanza delle sin-

gole città d'arte presenti in ogni regione, nonché sull'importanza, qualità e urgenza degli interventi necessari per il perseguimento dei principi indicati dall'articolo 2.

A seguito della ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni che risultano averne diritto, si passa alla fase della ripartizione della quota assegnata a ogni regione tra le città, gli interventi e i progetti per i quali gli enti locali propongono istanza di finanziamento ai sensi del comma 5. Tale fase, che presenta le stesse problematiche di legittimità costituzionale della precedente, è impostata sullo strumento consensuale, che coinvolge sia il livello statale sia quello regionale: si prevede cioè che, per stabilire l'utilizzo e la destinazione alle singole città delle risorse che sono state attribuite alle singole regioni, ciascuna di esse concluda con il Ministero per i beni e le attività culturali un accordo.

L'articolo 9 disciplina il trattamento fiscale agevolato per le erogazioni liberali effettuate da qualsiasi soggetto e destinate a interventi di salvaguardia e valorizzazione delle città d'arte attraverso il meccanismo del credito d'imposta.

Più in particolare, gli interventi per i quali è possibile usufruire del credito d'imposta sono quelli finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione di beni culturali ubicati all'interno delle città d'arte oppure inerenti l'attuazione di interventi programmati dagli enti territoriali in sede di pianificazione territoriale rientranti tra quelli indicati dall'articolo 3 all'interno delle città stesse o ancora qualsiasi versamento operato al fondo per le città d'arte.

Per tali erogazioni liberali si prevede dunque un credito d'imposta pari al 15 per cento dell'ammontare dell'erogazione stessa, da utilizzare nell'ambito della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui si effettua il versamento.

L'articolo 10 propone la possibilità della introduzione di un contributo comunale di soggiorno, dando conto anche dei suggerimenti

menti proposti da parte dell'ANCI. Si fa notare che il gettito del contributo rimane al comune, ai sensi dei commi 7 e 8, e confluisce in un apposito capitolo di bilancio dello stesso. Si prevede che tali risorse debbano essere utilizzate dal comune per la realizzazione degli interventi rientranti tra quelli indicati dall'articolo 3 e per interventi di salvaguardia e valorizzazione di beni culturali e devono essere gestite secondo un piano delle risorse preventivate e con successiva rendicontazione del loro utilizzo.

In ultimo, l'articolo 11 stabilisce che le città d'arte acquisiscano una posizione privilegiata all'interno della programmazione degli interventi ministeriali per gli interventi conservativi sui beni culturali (comma 1) e che, per l'assegnazione dei contributi finanziari statali previsti dal codice finalizzati agli interventi conservativi, l'ubicazione dei beni all'interno delle città d'arte valga come titolo di preferenza rispetto alla generalità degli interventi (comma 2). Si fa salva l'applicazione della norma sulla priorità di intervento inerente i siti UNESCO.

Il capo IV propone alcune «misure di salvaguardia», intese come strumenti per garantire la sensibilizzazione dell'azione pubblica alle esigenze delle città d'arte. Sono previste da una lato deroghe a discipline di settore che hanno grande incidenza sull'immagine dei centri storici, dall'altro la formalizzazione della possibilità di vedere riconosciuto il ruolo delle città d'arte all'interno dei procedimenti amministrativi concernenti opere o beni culturali appartenenti agli enti territoriali interessati.

L'articolo 12, comma 1, dispensa le città d'arte dall'obbligo di installare una determinata quantità di pannelli foto-voltaici al fine di ottenere il rilascio della concessione edilizia per le nuove costruzioni. Il comma 2 propone l'aggravamento dei procedimenti di localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di interesse nazionale nonché di impianti e di infrastrutture connessi all'esercizio di servizi pubblici locali,

che presentano un forte impatto sulla struttura e sull'immagine dei luoghi che ne sono interessati: si prevede che per l'approvazione delle opere stesse, le amministrazioni procedenti debbano richiedere il parere della Commissione per le città d'arte. Si tratta di un parere obbligatorio ma non vincolante, dovendone l'amministrazione competente semplicemente tenere conto e potendone prescindere qualora non venga espresso nel termine stabilito.

L'articolo 13 propone invece un meccanismo di superamento del diniego da parte delle Soprintendenze negli atti di assenso necessari agli enti locali per la gestione del proprio patrimonio vincolato (e si rammenta che, in pratica, tutto il patrimonio anteriore all'ultimo cinquantennio lo è). Viene dunque innanzitutto, al comma 1, richiamata la possibilità, già percorribile ai sensi della legge sul procedimento amministrativo - legge 7 agosto 1990, n. 241 -, di adire una conferenza di servizi ogni qualvolta tale dissenso si produca (articolo 14, comma 2, della citata legge n. 241 del 1990).

La novità rispetto alla disciplina generale di tale istituto è contenuta nel comma 2, ove si prevede il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione, da rendere all'amministrazione competente per la decisione finale (ossia la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, oppure il Consiglio dei ministri) entro trenta giorni dalla richiesta. Anche in questo caso si tratta di un parere obbligatorio ma non vincolante.

Tale impostazione, che non pretende di attribuire alla Commissione alcun potere di blocco dei procedimenti considerati, mira infatti semplicemente a sensibilizzare e responsabilizzare le (diverse) autorità coinvolte nei procedimenti di tutela e di governo del territorio alle esigenze delle città d'arte, evitando però che l'eventuale dissenso o inerzia della Commissione blocchino meccanismi coinvolgenti molteplici interessi - e la posizione

delle città d'arte ne rappresenta solamente uno - o strumenti amministrativi, come la conferenza di servizi, che hanno lo scopo di rendere veloce, concertata ed efficace l'azione amministrativa.

Infine, il capo V, che si compone del solo articolo 14, tratta delle disposizioni finanziarie, ossia delle modalità di finanziamento del fondo per le città d'arte. Si propone un sistema di finanziamento che non preveda trasferimenti diretti al fondo da parte dello Stato bensì l'attribuzione di percentuali di risorse già assegnate al settore dei beni cultu-

rali (una percentuale delle risorse della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa, una percentuale degli introiti derivanti dal lotto infrasettimanale e una percentuale delle risorse che vengono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali derivanti dal prelievo dell'otto per mille del gettito IRPEF) e la possibilità che qualsiasi soggetto possa compiere erogazioni liberali destinate al fondo usufruendo del regime fiscale agevolato proposto dall'articolo 9.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «codice», la Repubblica italiana promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte italiane in quanto espressione delle diversità delle società che si sono in esse insediate nel tempo, simboli dei valori delle culture urbane tradizionali ed elementi fondamentali dell'identità culturale nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato e gli altri enti territoriali svolgono le funzioni di propria competenza in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

3. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in particolare, a:

a) preservare le caratteristiche autentiche delle città d'arte e di ogni loro elemento materiale e immateriale, con particolare riguardo al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e all'aspetto urbano tradizionale;

b) valorizzare le città d'arte in quanto elemento fondamentale per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio;

c) tutelare la primaria funzione residenziale e abitativa delle città d'arte e dei loro centri storici, in complementarietà con le al-

tre funzioni, incluse le attività produttive, le attività commerciali e l'artigianato;

d) rendere la localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di interesse nazionale, nonché degli impianti e delle infrastrutture connessi all'esercizio di servizi pubblici locali, compatibili con le finalità indicate alle lettere a), b) e c);

e) incentivare la permanenza delle attività storicamente e tradizionalmente esercitate all'interno dei centri storici delle città d'arte;

f) assicurare il rispetto delle esigenze dei residenti in rapporto all'afflusso turistico al fine di contenerne le conseguenze negative nei confronti dell'ambiente urbano;

g) promuovere attività turistiche e alberghiere di qualità, intese come risorse strutturali per lo sviluppo economico equilibrato e consolidato delle città d'arte e rispettose dell'ambiente urbano e delle esigenze dei residenti;

h) incentivare gli investimenti pubblici e privati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f).

Art. 2.

(Città d'arte)

1. Ai sensi della presente legge, nel rispetto della normativa vigente, e in particolare del codice, sono considerate «città d'arte», al fine di promuoverne la salvaguardia e la valorizzazione, le città rappresentative della storia delle civiltà che si sono sviluppate al loro interno, che ne contengono testimonianze materiali di notevole importanza storica, artistica, archeologica ed etnoantropologica e che hanno espresso e continuano a esprimere valori fondamentali per l'identità sociale e culturale, locale e nazionale.

2. I comuni corrispondenti ai siti e ai centri storici inseriti nella Lista del patrimonio

mondiale UNESCO sono considerati, ai fini della presente legge, «città d'arte» e sono automaticamente iscritti nella Lista di cui all'articolo 6.

Art. 3.

(Requisiti)

1. Possono essere iscritti nella Lista di cui all'articolo 6 i comuni che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 2 e per i quali gli enti territoriali competenti, ai sensi della normativa vigente, abbiano adottato atti di regolamentazione delle discipline di settore, atti di pianificazione urbanistica e territoriale e atti di programmazione delle politiche di settore finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) preservazione dei beni culturali, della struttura urbanistica, delle caratteristiche architettoniche e dell'aspetto visivo urbano originari, ivi comprese le caratteristiche originarie delle costruzioni, delle pavimentazioni, delle facciate, delle insegne, dell'assetto viario preesistente e di ogni altro elemento incidente sull'immagine urbana;

b) coerenza tra gli obiettivi indicati alla lettera a) e le politiche di sviluppo sociale ed economico e compatibilità tra gli obiettivi medesimi e l'impatto sull'immagine delle città derivante dall'esercizio delle attività commerciali, industriali e delle connesse modalità di comunicazione pubblicitaria;

c) predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico;

d) contenimento del degrado ambientale ed ecologico conseguente all'afflusso turistico e localizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi di interesse nazionale nonché di impianti e infrastrutture connessi all'esercizio di servizi pubblici locali secondo modalità che le rendano compatibili con le finalità indicate dall'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d);

e) sostegno ai negozi storici e ai locali luogo di tradizionali e significative attività culturali, artistiche, artigianali, commerciali o produttive, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

f) mantenimento dell'equilibrio quantitativo tra tipologie di esercizi commerciali aperti al pubblico ed esigenze di vivibilità dei residenti;

g) preservazione della funzione residenziale dei centri storici e facilitazione della convivenza tra residenti e visitatori;

h) efficienza della mobilità e dell'accessibilità ai luoghi di valore monumentale, storico, artistico e archeologico, anche attraverso il ricorso ai mezzi di trasporto eco-compatibili;

i) sviluppo della segnaletica tipizzata riferita ai percorsi turistici, individuazione di itinerari turistico-culturali alternativi, coordinamento dell'offerta turistica, potenziamento dei servizi di informazione e assistenza ai visitatori;

l) sviluppo dell'industria alberghiera, nel rispetto dei principi dettati dalla presente legge e in coerenza con le esigenze ricettive del territorio;

m) adeguamento dell'arredo urbano finalizzato all'utilizzo da parte della collettività, in coerenza con le caratteristiche morfologiche e funzionali originarie dei luoghi;

n) equilibrato rapporto tra spazi verdi e spazi costruiti;

o) risanamento dei centri storici e recupero edilizio delle costruzioni.

2. Gli atti di regolamentazione delle discipline di settore, gli atti di pianificazione urbanistica e territoriale e gli atti di programmazione delle politiche di settore adottati dagli enti territoriali competenti indicati dal comma 1 hanno ad oggetto, in particolare:

a) l'occupazione di suolo pubblico e in particolare le modalità di vendita ed esposizione delle merci, le caratteristiche di forma, di materiali, di colore e di misura utilizzabili

per le strutture connesse al commercio itinerante, alle edicole, ai chioschi nonché alle coperture e delimitazioni strumentali alla somministrazione all'aperto da parte degli esercizi di somministrazione e ristorazione, in applicazione dell'articolo 52 del codice e della normativa sull'occupazione di suolo pubblico dei centri storici;

b) le modalità di fruizione da parte della collettività degli esercizi commerciali aperti al pubblico;

c) l'aspetto urbano, gli aspetti visivi e il decoro delle aree da salvaguardare, i colori dei fabbricati, la riduzione del numero di antenne televisive e satellitari dalle coperture dei fabbricati;

d) l'arredo urbano e la predisposizione e il funzionamento di luoghi di sosta e di accoglienza dei visitatori, di servizi igienici e fontanelle;

e) gli impianti strumentali alla comunicazione pubblicitaria che incidono sull'aspetto dei luoghi e le relative forme, misure, quantità, qualità e tempi di utilizzazione, in particolare relativamente agli impianti predisposti sui ponteggi collegati alle facciate degli edifici storici e alle modalità della loro utilizzazione;

f) la mobilità, i parcheggi e gli interventi infrastrutturali necessari a facilitare il raggiungimento e la sosta nei luoghi adiacenti ai centri e alle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico.

3. Gli atti di pianificazione e programmazione previsti dal presente articolo devono essere coerenti in termini finanziari e di tempi e devono contenere la previsione di sanzioni e strumenti che ne rendano effettiva l'applicazione.

4. Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, in particolare della permanenza all'interno della Lista di cui all'articolo 6, gli enti territoriali competenti per gli atti di regolamentazione delle discipline di settore, per gli atti di pianificazione urbanistica e territoriale e per gli atti di programmazione

delle politiche di settore inerenti i comuni iscritti nella Lista medesima ai sensi dell'articolo 2, comma 2, adottano gli atti previsti dal presente articolo entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. Per i comuni che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 2, con riferimento ai quali gli enti territoriali competenti hanno già adottato gli atti indicati dal presente articolo, si considera requisito per l'iscrizione nella Lista di cui all'articolo 6 e per la permanenza all'interno della stessa, l'attuazione e l'applicazione degli atti medesimi.

CAPO II

PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE

Art. 4.

(Procedimento di individuazione)

1. I comuni nel cui territorio sono presenti centri storici, aree, siti o insediamenti che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 2 e i requisiti indicati dall'articolo 3, possono presentare alla Commissione di cui all'articolo 7 la richiesta di iscrizione alla Lista di cui all'articolo 6.

2. La richiesta di iscrizione da parte del comune contiene la documentazione comprovante l'esistenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati dagli articoli 2 e 3, nel rispetto della normativa in materia di documentazione amministrativa.

3. La Commissione di cui all'articolo 7 valuta le richieste di cui al comma 1 sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta dagli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Qualora l'esito della valutazione di cui al comma 3 abbia esito positivo, la Commissione di cui all'articolo 7 trasmette alla Con-

ferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, la deliberazione contenente l'indicazione dei comuni da iscrivere nella Lista di cui all'articolo 6. La Conferenza rende il proprio parere, non vincolante, alla Commissione entro trenta giorni dalla trasmissione della deliberazione. In ogni caso, decorso tale termine, la Commissione dispone l'iscrizione dei comuni indicati nella citata Lista di cui all'articolo 6.

Art. 5.

(Verifica della permanenza dei requisiti)

1. La Commissione di cui all'articolo 7 svolge verifiche biennali sulla persistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 e sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione indicati dal medesimo articolo all'interno dei comuni iscritti nella Lista di cui all'articolo 6, sulla base dell'istruttoria compiuta dagli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali. L'esito positivo delle verifiche è condizione per la permanenza all'interno della Lista e per l'applicazione della disciplina prevista dai Capi III e IV della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai comuni iscritti nella Lista di cui all'articolo 6 in quanto città o centri storici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO, ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

Art. 6.

(Lista delle città d'arte)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Lista delle città d'arte, di seguito denominata «Lista», presso la Commissione di cui all'articolo 7.

2. La Commissione di cui all'articolo 7, cura la tenuta della Lista, provvede all'iscrizione dei comuni che possiedono le caratteristiche e i requisiti indicati dagli articoli 2 e 3, nonché alla cancellazione dei comuni iscritti che perdano i requisiti medesimi a seguito dell'esito negativo delle verifiche biennali di cui all'articolo 5.

3. La Lista e le delibere di modifica della stessa sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito *web* del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Con delibera della Commissione di cui all'articolo 7 è istituito il logo delle città d'arte, che può essere utilizzato come segno distintivo dei comuni iscritti nella Lista.

Art. 7.

(Commissione per le città d'arte)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le città d'arte, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione:

a) valuta le richieste previste dall'articolo 4, comma 1, inviate dai comuni interessati, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Ministero per i beni e le attività culturali e, a seguito di esito positivo della valutazione, provvede all'iscrizione dei comuni nella Lista;

b) cura la tenuta della Lista provvedendo altresì alla cancellazione dalla stessa dei comuni per i quali le verifiche biennali di cui all'articolo 5 diano esito negativo;

c) svolge le verifiche biennali di cui all'articolo 5;

d) propone, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, il decreto di ripartizione del fondo per le città d'arte ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

e) esprime parere sul testo degli accordi da concludere tra il Ministero per i beni e le

attività culturali e le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 4;

f) esprime parere alla Conferenza unificata o al Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla richiesta, in merito alla decisione indicata dall'articolo 13, comma 2;

g) esprime alle autorità competenti, nei procedimenti di localizzazione di infrastrutture di interesse nazionale e di impianti e infrastrutture connessi all'esercizio di servizi pubblici locali, il parere previsto dall'articolo 12, comma 2;

h) esprime pareri al Ministero per i beni e le attività culturali e alle altre amministrazioni statali in ordine a ogni questione che gli stessi sottopongono alla sua attenzione aventi ad oggetto comuni iscritti nella Lista;

i) esprime pareri agli enti territoriali diversi dallo Stato in ordine a ogni questione che gli stessi sottopongono alla sua attenzione aventi ad oggetto comuni iscritti nella Lista;

l) presta consulenza ai comuni che intendano presentare la richiesta di iscrizione alla Lista in ordine alle modalità per adeguarsi ai requisiti indicati dall'articolo 3.

3. I componenti della Commissione sono nove. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra eminenti personalità nei settori della cultura, dell'economia e del governo del territorio che posseggono comprovate competenze tecniche, e sono designati rispettivamente uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due dal Ministero per i beni e le attività culturali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e uno dalla Conferenza unificata. Il componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di Presidente della Commissione.

4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce la durata in carica dei componenti della Commissione, le modalità di funzionamento della stessa nonché le modalità di corresponsione ai componenti di un indennizzo, a valere sul fondo per le città d'arte di cui all'articolo 8.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione presenta alla Conferenza unificata una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

CAPO III

MISURE DI VALORIZZAZIONE

Art. 8.

(Fondo per le città d'arte)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo per le città d'arte, di seguito denominato «fondo».

2. Le risorse del fondo vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano all'interno delle quali sono presenti uno o più comuni iscritti nella Lista con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta della Commissione di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. I criteri di ripartizione si basano sul numero e sulla rilevanza delle singole città d'arte presenti in ogni regione o provincia autonoma, nonché sull'importanza, qualità e urgenza degli interventi necessari per il perseguimento dei principi indicati dall'articolo 2.

3. Ogni regione o provincia autonoma conclude con il Ministero per i beni e le attività culturali un accordo che stabilisce l'utilizzo e la destinazione alle singole città d'arte iscritte nella Lista delle risorse del fondo assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma. Tale ripartizione si basa sulla rilevanza delle singole città d'arte e sull'im-

portanza, qualità e urgenza degli interventi necessari per il perseguimento dei principi indicati dall'articolo 2, sulla base delle istanze presentate dai comuni ai sensi del comma 5 del presente articolo.

4. Prima della conclusione dell'accordo di cui al comma 3, il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione o la provincia autonoma interessata inviano alla Commissione il testo dell'accordo medesimo. Entro trenta giorni dal ricevimento del testo, la Commissione esprime al Ministero e alla regione o provincia autonoma interessata il proprio parere. Decorso tale termine, il Ministero e la regione o provincia autonoma possono in ogni caso concludere l'accordo.

5. I comuni iscritti nella Lista presentano alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano istanza per il finanziamento di progetti da attuare all'interno del territorio comunale relativi a interventi e progetti finalizzati al perseguimento dei principi indicati dall'articolo 2.

6. L'assegnazione dei finanziamenti previsti dal presente articolo è subordinata al reperimento da parte degli enti territoriali richiedenti di una quota pari al 50 per cento delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti per i quali si chiede il finanziamento stesso. Per il raggiungimento della quota di cui al presente comma, gli enti richiedenti possono promuovere iniziative per l'acquisizione di sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e privati. Alle erogazioni liberali provenienti da soggetti privati si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 9.

Art. 9.

(Credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di salvaguardia e valorizzazione delle città d'arte)

1. In attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e ferma restando l'applicazione della normativa fiscale esi-

stente, alle erogazioni liberali effettuate da qualsiasi soggetto per interventi di salvaguardia e valorizzazione inerenti beni culturali individuati ai sensi del codice ubicati all'interno dei comuni iscritti nella Lista o inerenti l'attuazione di interventi programmati dagli enti territoriali in sede di pianificazione territoriale rientranti tra quelli indicati dall'articolo 3 e riguardanti comuni iscritti nella medesima Lista si applica un credito d'imposta pari al 15 per cento dell'ammontare dell'erogazione stessa, da utilizzare nell'ambito della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui si effettua l'erogazione.

2. Le erogazioni liberali effettuate da parte di qualsiasi soggetto nei confronti del fondo sono soggette al trattamento fiscale indicato dal comma 1.

Art. 10.

(Contributo comunale di soggiorno)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ad interventi di manutenzione urbana e alla realizzazione delle necessarie opere pubbliche all'interno dei comuni iscritti nella Lista.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, villaggi turistici, case vacanza, alloggi agro-turistici, *bed&breakfast* e in altre strutture similari ricettive situate all'interno dei comuni iscritti nella Lista.

3. Sono esenti dal contributo di cui al comma 1 i soggetti che alloggiano:

a) nelle strutture destinate al turismo giovanile;

b) nelle strutture adibite a uso foresteria per lavoratori;

c) nelle comunità alloggio;

d) nelle strutture di assistenza sanitaria;

e) nelle strutture ricettive in relazione a cure sanitarie o all'assistenza a familiari in degenza presso strutture sanitarie cittadine.

4. Il contributo di cui al comma 1 è stabilito in una misura massima di 5 euro per notte a seconda delle tipologie delle strutture ricettive, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 1.

5. Il regolamento di cui al comma 1 determina inoltre:

a) le eventuali riduzioni determinate in relazione alla categoria, all'ubicazione della struttura ricettiva e alla durata del soggiorno;

b) l'eventuale periodo infrannuale in cui il contributo è dovuto;

c) le modalità di riscossione e versamento al comune del contributo;

d) le modalità di utilizzo del gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, ai sensi di quanto previsto dai commi 7 e 8.

6. In sede di prima applicazione, le disposizioni introdotte con il regolamento di cui al comma 1 hanno efficacia solo a decorrere dal semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

7. Le risorse provenienti dall'applicazione del presente articolo confluiscono in un apposito capitolo di bilancio del comune; esse sono gestite dal comune medesimo secondo un piano delle risorse preventivate e successiva rendicontazione del loro utilizzo. L'uso delle predette risorse è finalizzato alla realizzazione degli interventi pianificati dagli enti territoriali rientranti tra quelli indicati dall'articolo 3 e di interventi di salvaguardia e valorizzazione di beni culturali individuati ai sensi del codice, situati all'interno dei comuni iscritti nella Lista.

Art. 11.

(Interventi e contributi finanziari statali)

1. Gli interventi di conservazione e di valorizzazione da svolgere su beni culturali individuati ai sensi del codice, e situati all'interno dei comuni iscritti nella Lista, acquisiscono priorità nella programmazione della ripartizione delle risorse statali, subordinatamente ai siti iscritti nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO, nel rispetto dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 77.

2. I beni culturali individuati ai sensi del codice, situati all'interno dei comuni iscritti nella Lista, acquisiscono priorità nella valutazione dell'erogazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di contributi per gli interventi conservativi previsti dalla Sezione II, Capo II, Titolo I, del codice medesimo.

CAPO IV

MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 12.

(Deroghe a discipline di settore)

1. Gli enti territoriali competenti possono, con riferimento ai procedimenti inerenti costruzioni situate all'interno dei comuni iscritti nella Lista, derogare ai termini quantitativi riguardanti l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di localizzazione delle infrastrutture

e insediamenti produttivi di interesse nazionale, nonché di impianti e infrastrutture connessi all'esercizio di servizi pubblici locali, le amministrazioni procedenti competenti all'approvazione delle opere relative a tali localizzazioni, che interessino il territorio dei comuni iscritti nella Lista, richiedono il parere della Commissione. La Commissione rende il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Le amministrazioni competenti tengono conto del parere reso dalla Commissione. Trascorso il termine di trenta giorni senza che il parere sia pervenuto, le amministrazioni competenti procedono anche in mancanza dello stesso.

Art. 13.

(Conferenza di servizi)

1. Nei procedimenti amministrativi inerenti le funzioni di tutela e di valorizzazione dei beni culturali individuati ai sensi del codice, riguardanti beni ricompresi nei comuni iscritti nella Lista, in caso di dissenso dell'amministrazione statale competente in materia di tutela, l'amministrazione precedente indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. In caso di dissenso dell'amministrazione statale preposta alla tutela dei beni culturali in sede di conferenza di servizi, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 3, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero il Consiglio dei ministri ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 14-*quater*, inviano alla Commissione la richiesta di un parere. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. La decisione della Conferenza unificata ovvero del consiglio dei ministri è assunta tenendo conto del parere della Commissione. Tra-

scorso il termine di trenta giorni, senza che il parere sia pervenuto, la citata Conferenza unificata, ovvero il Consiglio dei ministri, possono assumere la deliberazione anche in mancanza dello stesso.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 14.

(Finanziamento del fondo per le città d'arte)

1. Il fondo è finanziato con le risorse derivanti:

a) da una quota percentuale pari al 20 per cento delle risorse che la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, annualmente destina alla realizzazione del proprio oggetto sociale, derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché da ogni altro finanziamento ricevuto o operazione posta in essere dalla società stessa;

b) da una quota percentuale pari al 10 per cento degli utili derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto ai sensi dell'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) da una quota percentuale pari al 10 per cento del gettito attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali derivante dal prelievo dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

d) da eventuali erogazioni liberali, che usufruiscono del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 9 della presente legge.